



# CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

XIV LEGISLATURA

ANNO 2009

---

## DISEGNO DI LEGGE 16 marzo 2009, n. 26

**Interventi a sostegno delle famiglie numerose**

D'iniziativa dei consiglieri **Walter Viola, Pino Morandini, Rodolfo Borga, Mauro Delladio, Giorgio Leonardi** (Il Popolo della Libertà)

Presentato il **16 marzo 2009**

Assegnato alla **Quarta Commissione** permanente

# DISEGNO DI LEGGE 16 marzo 2009, n. 26

## Interventi a sostegno delle famiglie numerose

### INDICE

Art. 1 - *Finalità e definizione*

Art. 2 - *Contributi ed agevolazioni*

Art. 3 - *Convenzioni e servizi*

Art. 4 - *Prestiti sull'onore*

Art. 5 - *Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione*

Art. 6 - *Sostegno alle organizzazioni delle famiglie numerose*

Art. 7 - *Regolamento di attuazione*

#### Art. 1

##### *Finalità e definizione*

1. La Provincia autonoma di Trento adotta politiche familiari volte a riconoscere e a tutelare le famiglie fondate sul matrimonio, come previsto dall'articolo 31 della Costituzione, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

2. Ai fini di questa legge sono considerate numerose le famiglie che abbiano almeno quattro figli a carico; è da considerarsi a carico anche il concepito.

3. Ai fini di questa legge sono equiparate alle famiglie numerose:

- a) quelle composte da genitori con tre figli, di cui uno disabile o inabile al lavoro;
- b) quelle con tre figli e in cui entrambi i genitori sono disabili, o uno di essi è disabile con invalidità superiore al 65%.

4. Hanno titolo a beneficiare dei contributi e delle agevolazioni disciplinate da questa legge le famiglie numerose residenti in provincia.

#### Art. 2

##### *Contributi ed agevolazioni*

1. La Provincia, nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 ed indipendentemente dall'applicazione dell'indicatore della situazione economica familiare (ICEF), concede contributi alle famiglie numerose per:

- a) la copertura del 50% delle spese relative al pagamento delle utenze di luce, gas, acqua, e della tassa sulla raccolta di rifiuti solidi urbani;
- b) l'erogazione di borse di studio ai ragazzi che dimostrino interesse per le materie scolastiche a partire dalla scuola primaria di secondo grado;
- c) il sostegno economico ai nuclei familiari che versino in particolare indigenza economica.

2. Per le famiglie numerose l'assegno regionale al nucleo familiare viene corrisposto fino al compimento del ventiseiesimo anno di età dei figli, qualora questi siano studenti o apprendisti lavoratori.

3. L'accesso alla scuola materna e alla scuola dell'obbligo, ai servizi di mensa e di trasporto scolastico sono gratuiti dopo il terzo figlio frequentante l'asilo nido.

4. I testi scolastici per i figli frequentanti gli istituti secondari superiori sono concessi in comodato gratuito per l'intero ciclo di studi.

### Art. 3

#### *Convenzioni e servizi*

1. La Provincia promuove convenzioni con enti e società, a livello provinciale, al fine di ridurre i costi su:

- a) canoni locativi;
- b) trasporti e viabilità;
- c) accesso a luoghi di cultura e svago.

2. La Provincia, attraverso la 'carta famiglia', assicura alle famiglie numerose un sistema di sconti presso la piccola e grande distribuzione su tutto il territorio provinciale.

### Art. 4

#### *Prestiti sull'onore*

1. La Provincia concede prestiti sull'onore a tasso zero alle famiglie numerose finalizzati:

- a) alla copertura dei costi per l'educazione dei figli;
- b) alla copertura delle spese mediche, sanitarie, e sociosanitarie non rientranti nelle prestazioni erogate a carico del servizio sanitario provinciale;
- c) all'acquisto o alla riparazione di autovetture in uso della famiglia;
- d) all'acquisto di mobili ed elettrodomestici per l'abitazione principale della famiglia.

2. Si considerano costi per l'educazione dei figli ai sensi di questo articolo le spese sostenute e documentate relative:

- a) all'acquisto di arredi e di accessori per l'infanzia;
- b) al pagamento delle quote di iscrizione e integrazione di rette per servizi per la prima infanzia, la scuola materna, l'istruzione superiore e l'università, le attività formative, sportive e ricreative extrascolastiche.

3. Il prestito sull'onore deve essere restituito entro dieci anni, in un termine concordato con il rappresentante della famiglia.

4. L'importo del prestito sull'onore è pari alla spesa preventivata, sulla base di idonea documentazione.

5. Le modalità di erogazione del prestito sull'onore sono disciplinate con deliberazione della Giunta provinciale, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

### Art. 5

#### *Contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa di abitazione*

1. La Provincia riconosce il diritto fondamentale delle famiglie numerose al possesso di una abitazione di proprietà, adeguata alla consistenza del nucleo familiare.

2. Per i fini del comma 1, la Provincia interviene:

- a) con la concessione di contributi a fondo perduto e con l'abbattimento degli interessi sui mutui bancari contratti per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa da parte della famiglia;
- b) con la concessione di idonea garanzia fideiussoria, nel caso in cui la famiglia non possa prestare garanzie reali all'istituto erogatore.

3. La durata del contributo per l'acquisto o per la ristrutturazione della prima casa di abitazione non è inferiore ai 35 anni.

4. L'accesso alle agevolazioni per l'acquisto o la ristrutturazione relative alla prima abitazione del nucleo familiare opera senza tener conto del reddito e senza l'applicazione

dell'indicatore della situazione economica familiare (ICEF). Non si applica inoltre il regolamento di esecuzione della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizione in materia di politica della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21).

#### Art. 6

##### *Sostegno alle organizzazioni delle famiglie numerose*

1. La Provincia, in attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce le forme di associazionismo e di auto-organizzazione finalizzate al sostegno delle famiglie numerose.

2. Le associazioni e le formazioni sociali di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all'attuazione di questa legge.

3. La Provincia istituisce un fondo provinciale per le famiglie numerose per promuovere e far conoscere nella società civile la realtà delle famiglie numerose. A tal fine vengono erogati contributi agli enti locali per l'organizzazione di eventi, manifestazioni, incontri, convegni ed ogni altra iniziativa volta a valorizzare la famiglia numerosa.

#### Art. 7

##### *Regolamento di attuazione*

1. Per l'attuazione di questa legge la Giunta provinciale adotta un regolamento entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

2. In particolare il regolamento disciplina i criteri, le modalità e i limiti per l'erogazione dei contributi, delle agevolazioni e degli altri interventi disciplinati dagli articoli 2, 4, e 5.